

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, RUBINACCI, DE LUCA Angelo, BRACCESI, LORENZI, BUSSI, PICARDI, TURANI, DI ROCCO, BERLANDA, CREPELLANI, CARON, VALMARANA, DE UNTERRICHTER, ROSELLI, ANGELILLI, ROSATI, OLIVA, ARTOM e ZACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1963

Parificazione delle obbligazioni degli istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie imprese alle cartelle fondiarie

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 22 giugno 1950, n. 445, venne prevista la costituzione di istituti regionali specializzati per il finanziamento a medio termine delle medie e piccole imprese e ciò per favorirne lo sviluppo. Successivamente, con provvedimenti particolari, nelle regioni centro-settentrionali sono stati creati alcuni di questi istituti, mentre nell'area di competenza della Cassa per il Mezzogiorno furono istituiti i tre istituti speciali. I.SV.E.I.MER. (Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, Napoli). I.R.F.I.S. (Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, Palermo), C.I.S. (Credito industriale sardo, Cagliari).

In linea generale gli istituti regionali per il finanziamento a medio termine delle piccole e medie imprese possono trarre i fondi necessari per le concessioni di credito dai fondi di dotazione conferiti dallo Stato e dagli enti locali o dalle aziende di credito partecipanti, dalla emissione di buoni fruttiferi e di obbligazioni, oltre che dal riscontro presso il Mediocredito (Istituto centrale

per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie, Roma).

In pratica ed in linea generale si deve, però, riconoscere che l'attività degli istituti regionali è fortemente condizionata nei limiti dalle disponibilità assicurate dagli enti partecipanti e tra questi, dalle aziende di credito, cosicché nelle regioni dove l'organizzazione creditizia è meno forte, gli istituti di medio credito mancano spesso dei mezzi necessari per sostenere, come sarebbe utile, lo sviluppo delle piccole e medie imprese. In altre parole, dove sarebbe necessario disporre di mezzi proporzionalmente maggiori per promuovere un più equilibrato sviluppo economico, i mezzi sono, invece, proporzionalmente più scarsi.

Come si è visto, la citata legge 22 giugno 1950, n. 445, autorizza gli istituti regionali a provvedersi dei mezzi necessari per la concessione dei crediti a medio termine alle piccole e medie imprese, anche mediante la emissione di obbligazioni. In pratica, però, tale facoltà non può esser esercitata, perché le obbligazioni eventualmente emesse dagli

istituti regionali — allo stato delle cose — non potrebbero godere i benefici riconosciuti invece alle obbligazioni emesse dai grandi istituti nazionali per il credito a medio e lungo termine (Istituto mobiliari italiano — Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità — Consorzio di credito per le Opere pubbliche) e dagli istituti regionali per il credito a medio e lungo termine del Mezzogiorno (I.S.V.E.I.MER. - I.R.F.I.S. - C.I.S.), le obbligazioni dei quali godono tutti i privilegi fiscali e finanziari delle cartelle fondiari.

Come è noto, le cartelle fondiari costituiscono investimento legale per i capitali degli interdetti, minori e donne maritate; possono essere acquistate per investimento da quanti per legge, regolamento, convenzione o disposizione testamentaria, sono tenuti ad investire determinati capitali in prestiti ipotecari; possono essere acquistate da società, enti morali, istituzioni di beneficenza, enti di previdenza e di assistenza, che hanno l'obbligo di impiegare tutto o parte del patrimonio e delle disponibilità in titoli emessi o garantiti dallo Stato; sono accettate in cauzione dalle amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle Casse di risparmio, e possono essere ricevute in pegno o a garanzia di anticipazioni anche dalla Banca d'Italia. Inoltre è da ricordare, quale privilegio di grande

rilievo, la facoltà consentita dall'istituto di emissione (decisione del Comitato interministeriale del credito del 16 novembre 1962) agli istituti di credito di effettuare il deposito obbligatorio a garanzia dell'emissione di assegni circolari (40 per cento degli assegni in circolazione fino al *plafond* del capitale e riserva legale, del 100 per cento per l'eccedenza) oltre che in contanti od in titoli di Stato, anche in cartelle fondiari.

È evidente che per rendere operante la facoltà consentita dalla citata legge 22 giugno 1950, n. 445, agli istituti regionali per il credito a medio termine di valersi della emissione di obbligazioni per provvedersi di fondi necessari per le concessioni di credito alle piccole e medie imprese è necessario in primo luogo eliminare lo stato di inferiorità delle loro obbligazioni rispetto a quelle dei grandi istituti nazionali di credito a medio ed a lungo termine ed a quelle degli analoghi istituti regionali che operano nel Mezzogiorno.

A ciò provvede il disegno di legge proposto per la parificazione delle obbligazioni degli istituti regionali di credito a medio termine alle cartelle fondiari, con il quale, tra l'altro, viene eliminata una dannosa discriminazione che non ha alcuna ragion di essere.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Le obbligazioni emesse dagli istituti regionali per il credito a medio termine alle piccole e medie imprese, previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, già costituiti con particolari provvedimenti o da costituirsi, sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiari. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni dei detti istituti regionali.